

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Sindacabilità degli arbitrati in materia contrattuale**

*L'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicchè non è consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), nè la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti.*

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.2.2014, n. 3700**

*...omissis...*

Considerato che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la zzz affidandosi ad un unico motivo con il quale viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 829 cod. proc. civ. nonchè il difetto di motivazione della sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto attinenti al merito le censure formanti oggetto dell'impugnazione del lodo arbitrale; considerato, in particolare, in ordine al primo motivo, che, secondo la parte ricorrente, costituisce violazione delle regole di diritto, così come previste dall'art. 829 cod. proc. civ., nella formulazione ante vigente, ratione temporis applicabile, la censura relativa all'applicazione dei canoni ermeneutici dei contratti previsti dall'art. 1362 c.c. e segg., nella specie riguardanti l'esatta

individuazione del termine di ultimazione dei lavori sulla base del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 129 che ne determina il dies a quo dalla formale consegna; del pari costituisce violazione di regola di diritto la dedotta violazione dell'art. 1455 cod. civ. in ordine alla qualificazione della gravità dell'inadempimento; con riferimento al secondo motivo risulta violata la norma (L. n. 109 del 1994, art. 28) che prevede un termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori (mai intervenuta) per l'effettuazione del collaudo; infine quanto al terzo motivo la censura ha riguardato l'errata applicazione dei criteri normativi di riconoscimento e determinazione del danno; considerato, infine, che è stato depositato controricorso;

Ritenuto che il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato in quanto, come esattamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la zzzz costruisce delle censure solo apparentemente denominate come violazione di norme di diritto ma in concreto relative ad un'opposta valutazione dei fatti e delle condotte delle parti contraenti il contratto di appalto formante oggetto del giudizio arbitrale;

ritenuto in particolare che l'individuazione del termine di ultimazione dei lavori, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, non si fonda sulla mera applicazione del parametro normativo costituito dalla decorrenza del termine di legge dalla consegna dei lavori stessi ai sensi del citato art. 129 ma sull'accertamento dei fatti dai quali desumere il dies a quo (consegna dei lavori) e il dies ad quem (ultimazione e realizzazione delle condizioni per il collaudo) stabilito dalla norma. Con il motivo, riproduttivo di quello contenuto nell'atto di appello si mira di conseguenza a richiedere un riesame dei fatti sulla base dei quali il giudizio arbitrale si è fondato del tutto incensurabile in sede rescindente. (Cass. 4397 del 2006; 23597 del 2006; 13698 del 2011).

Deve essere aggiunto che la Corte d'Appello ha puntualmente ed esaurientemente affrontato il motivo evidenziando che l'allegazione relativa alla mancata "consegna dei lavori" e alla non ultimazione costituisce esclusivamente una diversa valutazione dei fatti, rispetto all'accertamento compiuto dal Collegio arbitrale (pag. 3 sentenza impugnata);

ritenuto, peraltro, che alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento alla censura relativa alla violazione delle regole ermeneutiche fissate nell'art. 1362 c.c. e segg. dal momento che costituisce orientamento consolidato di questa sezione quello secondo il quale: "L'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicchè non è consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), nè la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti. (Cass. 2717 del 2007), essendo stato esaurientemente spiegato nella motivazione della sentenza impugnata che il vizio rilevato consisteva, in realtà, in una diversa collocazione temporale dei fatti incidenti sulle scansioni necessarie all'esecuzione e alla cessazione degli effetti del contratto di appalto (consegna; ultimazione; collaudo), nulla essendo stato dedotto in ordine alla congruità della motivazione nè del lodo nè della sentenza impugnata; ritenuto, in ordine alla censura relativa all'errata valutazione della l' dell'inadempimento della stazione appaltante, che la censura si risolve esclusivamente nella richiesta di

una diversa valutazione dei fatti e delle prove non sussistendo criteri normativi predeterminati in ordine al riempimento del parametro costituito dalla "gravità" dell'inadempimento idonea alla risoluzione del contratto, così come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, e che, analogamente deve concludersi in ordine al motivo specificamente diretto a censurare la mancata ultimazione dei lavori, desunta, con insindacabile giudizio di merito da precisi riscontri fattuali da parte del Collegio arbitrale.

Ritenuto, in conclusione che, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto";

Rilevato che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione e che deve essere applicato il principio della soccombenza in ordine alle spese di lite.

p.q.m.

La corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento in favore della parte contro ricorrente che liquida in Euro 3000 per compensi; Euro 100 per esborsi oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014